

Repertorio n. 901

Raccolta n. 638

**COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NON
RICONOSCIUTA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno otto del mese di marzo,
(8 marzo 2024)

in Catania, via Ventimiglia 280, nel mio studio, innanzi a me
Guglielmo Nicolosi notaio in Catania, iscritto al Collegio No-
tarile dei Distretti riuniti di Catania e Caltagirone,

SONO PRESENTI

La Rocca Antonino Alessandro, nato a Catania (CT) il 22 feb-
braio 1975, residente in Gravina Di Catania (CT) via Catanzaro
18, codice fiscale LRC NNN 75B22 C351L;

Cristaudo Rossana, nata a Scordia (CT) il 2 novembre 1975, re-
sidente in Scordia (CT) via Capuana 2/C, codice fiscale CRS
RSN 75S42 I548H;

Cannata Salvatore, nato a Messina (ME) il 27 marzo 1981, resi-
dente in Scordia (CT) via Simeto 11/P/A, codice fiscale CNN
SVT 81C27 F158C;

Parisi Sandra Valentina, nata a Catania (CT) il 27 gennaio
1984, residente in Scordia (CT) via Simeto 11/P/A, codice fi-
scale PRS SDR 84A67 C351F;

Loiacono Adriano Emanuele, nato a Piazza Armerina (EN) il 10
giugno 1984, residente in Viagrande (CT) via Velardi 23, codi-
ce fiscale LCN DNM 84H10 G580B;

Noto Roberto Vito, nato a Catania (CT) il 22 ottobre 1984, re-
sidente in Scordia (CT) via Porta Pia 38, codice fiscale NTO
RRT 84R22 C351Q;

Sortino Giuseppe, nato a Catania (CT) l'1 marzo 1990, residen-
te in Militello In Val Di Catania (CT) viale delle Rimembranze
2, codice fiscale SRT GPP 90C01 C351D.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono
certo, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. "Codice del
Terzo Settore"), i comparenti costituiscono una associazione
di promozione sociale denominata

"Scientia et Opus APS".

Art. 2 - FINALITA'

La associazione è costituita per perseguire finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento
di attività di interesse sociale appresso citate.

La associazione, pertanto, non persegue alcuno scopo di lucro.

Art. 3 - OGGETTO SOCIALE

La associazione ha ad oggetto lo svolgimento delle seguenti
attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche
o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-

Registrato
a Catania
il **8 marzo 2024**
n. **8950**
Serie **1T**
pagati € **200,00**
Modello Unico

STUDIO NOTARILE NICOLOSI
via Ventimiglia 280, 95129, Catania
email: gnicolosi@notariato.it
tel. 3288238253



le successivamente meglio specificati: · servizi sociali territoriali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, centri sociali, comunità terapeutiche, comunità educative, centri aperti, mense sociali, case di riposo, asili nido, scuole materne e luoghi per l'infanzia; · servizi di assistenza e tutela, anche a domicilio, rivolti a persone in stato di bisogno, garantendo sostegno, sorveglianza ed ogni aspetto educativo riguardante minori e nuclei familiari; · servizi e attività di animazione ed educazione sia per bambini e adolescenti che per adulti, tendenti all'espressione della personalità ed in grado di favorire l'armonico sviluppo; · servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi, a favore di anziani, inabili, minori, tossicodipendenti, stranieri immigrati, detenuti, famiglie, tra cui solo a titolo esemplificativo potrà: · gestire servizi domiciliari (incluse l'assistenza domiciliare integrata "ADI" ed il servizio di assistenza domiciliare "SAD") di assistenza infermieristica e socio-sanitaria, sostegno, riabilitazione e cura da effettuarsi presso la famiglia, e servizi extramurali da effettuarsi presso la scuola o le altre strutture di accoglienza quali strutture residenziali, ospedali e case di cura, in favore di minori, soggetti in condizioni di handicap, utenza psichiatrica, minoranze etniche, pazienti terminali, nonché in tutti gli spazi integrati nei vari settori (scuole, trasporti, tempo libero, soggiorni, vacanze integrate, animazione culturale); · gestire servizi di trasporto a favore di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate; · organizzare iniziative di animazione del tempo libero, quali attività sportive, ricreative e culturali, animazione, attività teatrali, corsi di terapia occupazionale, pet therapy, ippoterapia, arte terapia, ergoterapia, acqua terapia e tutte le forme utili nel processo riabilitativo individuale e di gruppo; · promuovere e gestire sportelli di orientamento; · promuovere e gestire sportelli "informa famiglia"; · gestire centri di Assistenza e Orientamento: · educativa rivolta ai minori in stato di vulnerabilità, dispersione scolastica e devianza sociale; · volontariato rivolto alle fasce vulnerabili della popolazione (senzatetto, minori, immigrati, anziani, individui con disabilità); · banco alimentare; · centro aggregazione giovanile (grest, attività ludico-ricreative); · assistenza presso strutture carcerarie; · offerta di attività alternative alla detenzione minorile; · seminari e convegni presso scuole su tematiche interconnesse alla finalità dell'Associazione (disturbi alimentari di minori e adolescenti, bullismo, devianza minorile, sensibilizzazione dei rischi correlati ai fenomeni settari); · servizio civile nazionale; · PON presso scuole; · partecipazione a progetti comunali, regionali, europei. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di: · aprire sedi secondarie in Italia ed all'estero; · deliberare l'adesione ad

organizzazioni o federazioni che abbiano analoghe finalità a condizione che gli stessi non abbiano statuti in contrasto con questo e con la legge quadro del volontariato 266/91; · aderire, in Italia o all'estero, a qualsiasi attività che direttamente, tramite delibera del Consiglio Direttivo sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali; · stipulare accordi e convenzioni con enti e soggetti pubblici e privati; · svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, a titolo esemplificativo e non esaustivo: · programmazione, progettazione, realizzazione e rendicontazione di attività di formazione professionale in regime autofinanziato e finanziato senza scopo di lucro, nell'ambito delle seguenti aree: sociale; sanità; commercio; turismo; cultura; industria; artigianato; costruzioni e impiantistica; energie rinnovabili; tecnologia; agricoltura; pesca; agroalimentare; sicurezza dei servizi alle imprese e alle persone e dei settori economici prioritari e comunque di interesse per lo sviluppo del territorio locale e regionale; · erogazione di politiche attive per il lavoro senza scopo di lucro, ossia attività di orientamento, interventi di carattere informativo, formativo e consultivo, finalizzati a facilitare la scelta formativa, scolastica e professionale attraverso percorsi individuali o di gruppo, nonché servizi per il lavoro generali obbligatori (sgo) e servizi per il lavoro specialistici facoltativi; · realizzazione di interventi formativi in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario e di educazione continua in medicina (ecm), senza scopo di lucro, rivolti alle professioni sanitarie; · la progettazione, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale, finanziati e/o cofinanziati da enti, a pagamento o non, rivolti a soggetti occupati e non, finalizzati a valorizzare la capacità di interpretare e divulgare la cultura di impresa, a favorire l'acquisizione di un vantaggio competitivo stabile e difendibile, sviluppando specifiche competenze nelle varie aree di interesse (tecnologiche, linguistiche, informatiche, economiche, organizzative, libero professionali, eccetera); · orientamento professionale, formazione professionale, comprese la formazione continua e l'organizzazione di stage sulla base di esperienze formative espresse dal sistema scolastico e da quello produttivo, anche in colla-

borazione con soggetti coinvolti in rapporto di partenariato nell'ambito della Unione Europea. Al fine di una più efficace azione, l'associazione potrà organizzare:

- attività di studi e ricerca su temi di propria competenza sopra evidenziati;
- attività di formazione e di aggiornamento in favore dei funzionari e dei dipendenti pubblici;
- attività di studio e ricerca nel campo ambientale e delle risorse floro faunistiche;
- organizzazione di Workshop, Convegni, seminari;
- Master Universitari in collaborazione o partenariato con Università;
- attività finanziate dall'Unione Europea per lo sviluppo del territorio;
- l'attività di vendita di libri e pubblicazioni di vario genere;
- gestione di strutture comunali, statali, di enti e private, gestione di impianti sportivi, gestione centri visita e punti informativi;
- corsi di formazione ed aggiornamento professionale.

Le attività di cui al comma precedente o quelle ad esse direttamente connesse sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione dell'associazione.

Per la realizzazione dei suddetti scopi l'associazione potrà:

- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare necessari od anche semplicemente utili per il raggiungimento degli scopi;
- utilizzare competenze prese in enti di ricerca pubblici e privati e collaborare con gli stessi o con singoli professionisti particolarmente qualificati per la realizzazione dell'oggetto;
- partecipare ad enti ed organismi aventi per scopo lo sviluppo di attività simili e complementari;
- ricevere e utilizzare risorse finanziarie pubbliche (Unione Europea, Ministero del lavoro, delle politiche sociali, della Sanità, dell'Istruzione, delle Pari Opportunità, ecc., Regione Siciliana, Province Regionali, Comuni, ecc.) e private (Imprese, Associazioni, Ordini Professionali, Fondazioni, ecc.);
- svolgere, non in via prevalente, inoltre qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate, nonché:
- organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;

- organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- compiere tutte le operazioni economiche, finanziarie, organizzative e promozionali che si rendessero necessarie, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi succitati e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, accettando a tal fine donazioni, lasciti e contributi sotto qualsiasi forma da privati o enti pubblici.

Art. 4 - SEDE

La associazione ha sede legale in **Catania**.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si precisa che l'indirizzo della sede legale della associazione è stabilito in via Savasta 18.

Art. 5 - DURATA

La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 6 - QUOTA DI ISCRIZIONE - CONFERIMENTI - PATRIMONIO

La quota di iscrizione di ogni associato è stabilita in euro **50 (cinquanta)**.

I comparenti dichiarano di aver ciascuno versato tale quota di iscrizione mediante contanti.

I comparenti, in relazione ai suddetti versamenti, si rilasciano reciproca quietanza.

Il patrimonio iniziale della associazione, pertanto, è costituito da un importo complessivo di euro **350 (trecentocinquanta)**, versato come sopra.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3 per il solo perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2.

E' sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve di ogni genere agli associati, ai lavoratori, ai collaboratori, agli amministratori o ad altri componenti degli organi associativi.

Art. 7 - ASSOCIATI

Possono far parte della associazione tutte le persone che siano in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo, su domanda dell'interessato, nel rispetto del principio di democraticità e secondo i criteri individuati dallo Statuto.

Art. 8 - ORGANO AMMINISTRATIVO

L'associazione è amministrata, fino a revoca o dimissioni, da un Consiglio di Amministrazione in persona di:

Cristaudo Rossana, sopra generalizzata, domiciliata per la carica presso la sede legale, Presidente e Consigliere;

La Rocca Antonino Alessandro, sopra generalizzato, domiciliato

per la carica presso la sede legale, Vicepresidente e Consigliere;

Sortino Giuseppe, sopra generalizzato, domiciliato per la carica presso la sede legale, Segretario e Consigliere;

Cannata Salvatore, sopra generalizzato, domiciliato per la carica presso la sede legale, Consigliere;

i quali presenti dichiarano di accettare la carica, dichiarando che non sussistono a loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratori della associazione.

Il potere di legale rappresentanza dell'associazione, anche in giudizio, è attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà al 31 dicembre 2024.

Art. 10 - ESTINZIONE E SCIoglimento

Nell'ipotesi di estinzione o scioglimento della associazione, salvo diversa disposizione legislativa e previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto in favore di altre associazioni di promozione sociale o di altri analoghi enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità o, in mancanza, in favore della Fondazione Italia Sociale.

Art. 11 - NORME SUL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Il funzionamento della associazione è regolato dallo statuto, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo e che si allega allo stesso sotto la lettera "A".

Nello statuto sono contenute le regole per l'ammissione di nuovi associati, per il recesso e l'esclusione dei partecipanti, per l'esercizio del diritto di voto, per il funzionamento delle assemblee, dell'organo amministrativo e degli altri eventuali organi associativi, per l'estinzione e lo scioglimento della associazione e tutte le altre regole relative al funzionamento della associazione stessa.

Si conviene che in caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 12 - ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE

Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore, il Presidente è autorizzato a compiere tutte le attività necessarie per l'iscrizione dell'associazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 13 - DICHIARAZIONI FISCALI

Il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017.

Il presente atto è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 14 - PRIVACY

I componenti prestano il loro consenso al trattamento dei dati

personali in relazione alla presente operazione ed alla loro conservazione nella banca dati in conformità delle vigenti disposizioni legislative e dichiarano di aver ricevuto da me notaio la relativa informativa ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 15 - SPESE

Le spese e imposte del presente atto sono a carico dell'associazione.

Io notaio richiesto ho ricevuto il presente atto, che ho letto con quanto allegato ai comparenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà. Dattiloscritto con l'ausilio di mezzi elettronici ed in parte manoscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte da me notaio su quattro fogli per tredici pagine fin qui. Si sottoscrive alle ore undici e minuti trentotto.

F.to: Antonino Alessandro La Rocca, Rossana Cristaudo, Salvatore Cannata, Sandra Valentina Parisi, Loiacono Adriano Emanuele, Noto Roberto Vito, Sortino Giuseppe, Guglielmo Nicolosi Notaio (sigillo).

ALLEGATO "A" AL N. 304 DI REPERTORIO, 638 DI RACCOLTA

STATUTO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita la associazione denominata:

"Scientia et Opus APS"

ARTICOLO 2 - FINALITA'

La associazione è costituita per perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale appresso citate.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

La associazione ha ad oggetto lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale successivamente meglio specificati: · servizi sociali territoriali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, centri sociali, comunità terapeutiche, comunità educative, centri aperti, mense sociali, case di riposo, asili nido, scuole materne e luoghi per l'infanzia; · servizi di assistenza e tutela, anche a domicilio, rivolti a persone in stato di bisogno, garantendo sostegno, sorveglianza ed ogni aspetto educativo riguardante minori e nuclei familiari; · servizi e attività di animazione ed educazione sia per bambini e adolescenti che per adulti, tendenti all'espressione della personalità ed in grado di favorire l'armonico sviluppo; · servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi, a favore di anziani, inabili, minori, tossicodipendenti, stranieri immigrati, detenuti, famiglie, tra cui solo a titolo esemplificativo potrà: · gestire servizi domiciliari (incluse l'assistenza domiciliare integrata "ADI" ed il servizio di assistenza domiciliare "SAD") di assistenza infermieristica e socio-sanitaria, sostegno, riabilitazione e cura da effettuarsi presso la famiglia, e servizi extramurali da effettuarsi presso la scuola o le altre strutture di accoglienza quali strutture residenziali, ospedali e case di cura, in favore di minori, soggetti in condizioni di handicap, utenza psichiatrica, minoranze etniche, pazienti terminali, nonché in tutti gli spazi integrati nei vari settori (scuole, trasporti, tempo libero, soggiorni, vacanze integrate, animazione culturale); · gestire servizi di trasporto a favore di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate; · organizzare iniziative di animazione del tempo libero, quali attività sportive, ricreative e culturali, animazione, attività teatrali, corsi di terapia occupazionale, pet therapy, ippoterapia, arte terapia, ergoterapia, acqua terapia e tutte le forme utili nel processo riabilitativo individuale e di gruppo; · promuovere e gestire sportelli di orientamento; · promuovere e gestire sportelli "in-

Adriano Bianchi Viora
Aut. Min. Int.
Min. Int.

Adriano Bianchi Viora
Romana Cusani
Adriano Cusani
Lea Cusani



forma famiglia"; · gestire centri di Assistenza e Orientamento: · educativa rivolta ai minori in stato di vulnerabilità, dispersione scolastica e devianza sociale; · volontariato rivolto alle fasce vulnerabili della popolazione (senz'atetto, minori, immigrati, anziani, individui con disabilità); · banco alimentare; · centro aggregazione giovanile (grest, attività ludico-ricreative); · assistenza presso strutture carcerarie; · offerta di attività alternative alla detenzione minorile; · seminari e convegni presso scuole su tematiche interconnesse alla finalità dell'Associazione (disturbi alimentari di minori e adolescenti, bullismo, devianza minorile, sensibilizzazione dei rischi correlati ai fenomeni settari); · servizio civile nazionale; · PON presso scuole; · partecipazione a progetti comunali, regionali, europei. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di: · aprire sedi secondarie in Italia ed all'estero; · deliberare l'adesione ad organizzazioni o federazioni che abbiano analoghe finalità a condizione che gli stessi non abbiano statuti in contrasto con questo e con la legge quadro del volontariato 266/91; · aderire, in Italia o all'estero, a qualsiasi attività che direttamente, tramite delibera del Consiglio Direttivo sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali; · stipulare accordi e convenzioni con enti e soggetti pubblici e privati; · svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa a titolo esemplificativo e non esaustivo: · programmazione, progettazione, realizzazione e rendicontazione di attività di formazione professionale in regime autofinanziato e finanziato senza scopo di lucro, nell'ambito delle seguenti aree: sociale; sanità; commercio; turismo; cultura; industria; artigianato; costruzioni e impiantistica; energie rinnovabili; tecnologia; agricoltura; pesca; agroalimentare; sicurezza dei servizi alle imprese e alle persone e dei settori economici prioritari e comunque di interesse per lo sviluppo del territorio locale e regionale; · erogazione di politiche attive per il lavoro senza scopo di lucro, ossia attività di orientamento, interventi di carattere informativo, formativo e consultivo, finalizzati a facilitare la scelta formativa, scolastica e professionale attraverso percorsi in-

dividuali o di gruppo, nonché servizi per il lavoro generali obbligatori (sgo) e servizi per il lavoro specialistici facoltativi; · realizzazione di interventi formativi in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario e di educazione continua in medicina (ecm), senza scopo di lucro, rivolti alle professioni sanitarie; · la progettazione, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale, finanziati e/o cofinanziati da enti, a pagamento o non, rivolti a soggetti occupati e non, finalizzati a valorizzare la capacità di interpretare e divulgare la cultura di impresa, a favorire l'acquisizione di un vantaggio competitivo stabile e difendibile, sviluppando specifiche competenze nelle varie aree di interesse (tecnologiche, linguistiche, informatiche, economiche, organizzative, libero professionali, eccetera); · orientamento professionale, formazione professionale, comprese la formazione continua e l'organizzazione di stage sulla base di esperienze formative espresse dal sistema scolastico e da quello produttivo, anche in collaborazione con soggetti coinvolti in rapporto di partenariato nell'ambito della Unione Europea. Al fine di una più efficace azione, l'associazione potrà organizzare: · attività di studi e ricerca su temi di propria competenza sopra evidenziati; · attività di formazione e di aggiornamento in favore dei funzionari e dei dipendenti pubblici; · attività di studio e ricerca nel campo ambientale e delle risorse floro faunistiche; · organizzazione di Workshop, Convegni, seminari; · Master Universitari in collaborazione o partenariato con Università; · attività finanziate dall'Unione Europea per lo sviluppo del territorio; · l'attività di vendita di libri e pubblicazioni di vario genere; · gestione di strutture comunali, statali, di enti e private, gestione di impianti sportivi, gestione centri visita e punti informativi; · corsi di formazione ed aggiornamento professionale. Le attività di cui al comma precedente o quelle ad esse direttamente connesse sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

Per la realizzazione dei suddetti scopi l'associazione potrà:

- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare necessari od anche semplicemente utili per il raggiungimento degli scopi;
- utilizzare competenze prese in enti di ricerca pubblici e

Emilio Vico
Roberto Vico
Giuseppe Vico
Achille Vico
Ugo Vico
Giuseppe Vico
Roberto Vico
Giuseppe Vico
Roberto Vico
Giuseppe Vico



privati e collaborare con gli stessi o con singoli professionisti particolarmente qualificati per la realizzazione dell'oggetto;

- partecipare ad enti ed organismi aventi per scopo lo sviluppo di attività simili e complementari;
- ricevere e utilizzare risorse finanziarie pubbliche (Unione Europea, Ministro del lavoro, delle politiche sociali, della Sanità, dell'Istruzione, delle Pari Opportunità, ecc., Regione Siciliana, Province Regionali, Comuni, ecc.) e private (Imprese, Associazioni, Ordini Professionali, Fondazioni ecc.);
- svolgere, non in via prevalente, inoltre qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate, nonché:
- organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- compiere tutte le operazioni economiche, finanziarie, organizzative e promozionali che si rendessero necessarie, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi succitati e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, accettando a tal fine donazioni, lasciti e contributi sotto qualsiasi forma da privati o enti pubblici.

ARTICOLO 4 - SEDE

La associazione ha sede nel Comune di Catania.

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della associazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera dell'assemblea degli associati e, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o da legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 5 - DURATA

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

La associazione può essere prorogata con decisione dell'assemblea degli associati.

ARTICOLO 6 - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

La associazione non persegue alcuno scopo di lucro.

La associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette

te discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

ARTICOLO 7 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio degli associati e dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con l'associazione, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A tal fine la associazione potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

SEZIONE II - IL PATRIMONIO

ARTICOLO 8 - IL PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della associazione è costituito dalle quote di iscrizione versate dagli associati, per complessivi euro 400 (quattrocento).

Il patrimonio dell'associazione, oltre che dalle quote versate dagli associati come sopra, è costituito:

- dai beni mobili di proprietà dell'associazione;
- dai beni immobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti in favore dell'associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tali fini, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, Codice del Terzo Settore e solo se ciò sia effettivamente necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2. In ogni caso, il numero dei lavoratori assunti e/o dei prestatori di cui ci si avvale non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari impiegati o al cinque per cento del numero degli associati.

ARTICOLO 9 - RACCOLTA FONDI

La associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politi-

Adrian Bando Kion
Mary Robert V.R.
pm
Adrian Bando Kion
Donna Cusco
Schubert Cusco
Lee Cusco



che Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 10 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

ARTICOLO 11 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento della associazione, il patrimonio

residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

ARTICOLO 12 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

L'assemblea degli associati può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore.

SEZIONE III - PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 13 - AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

Possono partecipare all'associazione persone fisiche, in un numero non inferiore a sette, oppure altre associazioni di promozione sociale o altri enti senza scopo di lucro o del terzo settore, in un numero non inferiore a tre.

Il numero degli enti senza scopo di lucro o del terzo settore partecipanti all'associazione non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale partecipanti alla medesima associazione.

Se, nel corso della vita dell'associazione, il numero degli associati diviene inferiore a quello indicato al precedente comma, gli associati devono essere integrati entro il termine di un anno dal verificarsi di tale evento, pena la cancellazione automatica dell'associazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Partecipanti all'associazione possono essere tutte le persone la cui domanda di ammissione viene accettata dall'organo amministrativo e che versino, all'atto di ammissione, una quota di iscrizione iniziale, attualmente ammontante ad un importo di euro 50 (cinquanta); la quota iniziale può essere modificata ogni anno dall'organo amministrativo.

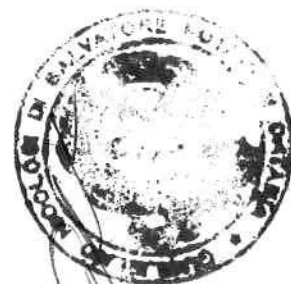
Ogni associato, a partire dall'anno successivo rispetto a quello di iscrizione, è tenuto al versamento di una quota associativa annuale; anche la quota annuale che può essere modificata ogni anno dall'organo amministrativo.

L'ammissione di un nuovo associato avviene, su domanda dell'interessato, con decisione dell'organo amministrativo; tale decisione deve essere comunicata all'interessato ed annotata sul libro associati.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere debitamente motivato dall'organo amministrativo; il rigetto deve essere comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto

Salvo Emanuele Scian
Massimo Pizzardi
pm
Alfredo Alunfo Le Pera
Personale Quindici
Sebastiano Quindici
Sebastiano Quindici



dell'ammissione, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea degli associati ovvero altro organo associativo eletto dall'assemblea a tal fine.

Non è possibile prevedere alcuna tipologia di discriminazione in relazione all'ammissione di nuovi associati.

ARTICOLO 14 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ciascun associato ha il diritto:

- di partecipare a tutte le attività dell'associazione;
- di votare, trascorsi tre mesi dalla sua iscrizione nel libro associati.

Ciascun associato ha il dovere:

- di collaborare al perseguimento delle finalità associative;
- di osservare la prescrizioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;
- di osservare le decisioni degli organi sociali;
- di provvedere al pagamento della quota associativa e dei contributi associativi.

ARTICOLO 15 - CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

L'associato cessa di partecipare all'associazione nei seguenti casi:

- recesso dell'associato comunicato per iscritto all'organo amministrativo;
- morosità dell'associato nel pagamento della quota associativa, protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del termine di versamento;
- morte dell'associato;
- esclusione dell'associato;
- estinzione o scioglimento dell'associazione.

L'associato receduto, deceduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.

ARTICOLO 16 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE

È fatto divieto assoluto di cedere la partecipazione o la quota associativa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 35, comma 2, Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 17 - RECESSO DELL'ASSOCIATO

L'associato può sempre recedere dalla associazione, senza condizioni o limiti.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

L'associato che recede non ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al patrimonio.

ARTICOLO 18 - MORTE DELL'ASSOCIATO

In caso di morte dell'associato, gli associati superstiti non devono liquidare la quota di partecipazione agli eredi.

Gli associati superstiti possono continuare l'attività associativa con gli eredi, a condizione che questi vi acconsentano.

ARTICOLO 19 - ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione dell'associato per giusta causa.

SEZIONE IV - ORGANI SOCIALI

IV.1 - L'AMMINISTRAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di quattro Consiglieri, all'interno del quale devono essere nominati:

- un Presidente;
- un Vicepresidente;
- un Segretario.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o suo impedimento di qualunque genere, il Vicepresidente:

- effettua l'ordinaria amministrazione dell'ente e ne cura l'andamento;
- fa rispettare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni;
- convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio di Amministrazione;
- predispone la bozza del bilancio e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- rappresenta l'ente di fronte ai terzi, anche in giudizio.

Il Segretario:

- coadiuva Presidente e Vicepresidente nello svolgimento delle loro funzioni;
- verbalizza le assemblee soci e le adunanze dell'organo amministrativo;
- cura la tenuta dei libri sociali.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, Codice del terzo Settore, i primi amministratori sono nominati con l'atto costitutivo, mentre, successivamente, gli amministratori sono nominati dall'assemblea degli associati secondo le modalità di decisione di cui all'articolo 30 del presente statuto.

Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

La maggioranza degli amministratori viene scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra quelle indicate dalle persone giuridiche associate, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 2, Codice del Terzo Settore e 2382 codice civile.

Gli amministratori possono essere anche non associati, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, Codice del Terzo Settore.

Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi nome, cognome, luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza legale dell'ente, precisando se disgiuntamente o con-

Adrian Buranello
Marco Roberto
Anna Maria
Antonio
Roberto
Luca



giuntamente, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 21 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (inclusa l'ipotesi in cui venga meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari), l'assemblea degli associati provvede alla loro sostituzione.

ARTICOLO 22 - DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente, sempre che ciò non sia già stato fatto dall'assemblea degli associati in sede di elezioni. Il Presidente: coordina ed indirizza l'attività dell'ente; predispone e presenta il bilancio preventivo e consuntivo; esegue le deliberazioni dell'assemblea degli associati e delle adunanze dell'organo amministrativo; nomina i delegati alle riunioni degli organismi provinciali e regionali cui l'ente partecipi.

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare riunendosi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede legale. In ogni caso, affinché il consiglio sia validamente convocato, occorre che la convocazione e le modalità di svolgimento non siano ingiustificatamente ostative per l'esercizio delle prerogative degli aventi diritto.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel

luogo in cui si trova il presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 23 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 codice civile, nei limiti di compatibilità.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 24 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'ente spetta a ciascun consigliere, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della associazione spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, Codice del Terzo Settore. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 25 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Gli associati possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica, od assegnare emolumenti, compensi o corrispettivi.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro emolumento, compenso o corrispettivo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

ARTICOLO 26 - CONFLITTO DI INTERESSI



Ai sensi dell'articolo 27 Codice del Terzo Settore, al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter codice civile.

ARTICOLO 27 - RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'articolo 28 Codice del Terzo Settore, gli amministratori rispondono nei confronti dell'ente, degli associati, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 codice civile e dell'art. 15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 codice civile, in quanto compatibile.

Ogni associato o almeno un decimo degli associati in caso di più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, comma 2, codice civile.

Non è consentita la rinuncia o la transazione da parte della associazione o degli associati all'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Delle obbligazioni e dei debiti assunti dall'associazione rispondono gli amministratori ed anche coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione indipendentemente dalla carica ricoperta.

IV.2 - IL CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 28 - ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea degli associati può eleggere un organo di controllo, monocratico o collegiale, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando lo ritenga opportuno in ragione della complessità dell'organizzazione e delle attività esercitate dall'associazione.

La nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: cinque unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino

statuto.

IV.3 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 30 - DECISIONI DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati è l'organo deliberativo dell'associazione. Rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.

L'assemblea è convocata dagli amministratori anche quando lo ritengano necessario e ne facciano richiesta, ovvero ne facciano richiesta scritta, con indicazione specifica delle materie da trattare, almeno un decimo degli associati; in questo caso, la convocazione deve essere fatta entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'assemblea e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal soggetto designato dalla stessa. Le funzioni di segretario vengono affidate dal Presidente dell'assemblea ad un altro associato, salvo che siano già svolte da un notaio.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e in seconda o ulteriori convocazioni qualunque sia il numero dei partecipanti.

In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Il voto, pertanto, è da intendersi per teste.

Il voto è palese, ad accezione della nomina delle cariche sociali che sono elette a scrutinio segreto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati in prima convocazione e almeno 1/3 (un terzo) in seconda o successive convocazioni e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in Assemblea.

Al fine di sciogliere l'associazione e devolvere il patrimonio sociale è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati in caso di numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in caso di numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'intervento in assemblea è consentito anche mediante mezzi

di telecomunicazione ovvero con l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ARTICOLO 31 - COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea della associazione:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti degli altri eventuali organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 32 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e la quota di partecipazione di ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione degli associati favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo <articoli>. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli associati.

SEZIONE V - IL BILANCIO

ARTICOLO 33 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato dall'organo amministrativo agli associati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge.

Alvin Burrell Vanc
Clare Roberts
John Jurg

Robertus Stepha de Rosa
Dona Carbal
Shelene Carbal
Lee Colleen Carr



Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000,00 (ducentoventimila virgola zero zero) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3, del presente statuto, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 34 - BILANCIO SOCIALE

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) l'organo amministrativo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'organo amministrativo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet della associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ARTICOLO 35 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte nei precedenti articoli 33 e 34 del presente statuto, l'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, mediante richiesta al Segretario che deve dare risposta entro

15 (quindici) giorni.

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 36 -SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della associazione, l'assemblea degli associati nomina un liquidatore scelto tra gli associati stessi.

Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 37 - ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE

Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore, l'associazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 38 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Antonio Marco Le Pera
Romano
Luca
Luca
Adrian
Mario
Antonio



Certifico io sottoscritto Guglielmo Nicolosi notaio in Catania
che la presente copia su supporto informatico è conforme
all'originale documento cartaceo nella raccolta dei miei atti.

Catania, 8 marzo 2024.